



DETERMINAZIONE N. 7 del 17.01.2022

Oggetto: Servizio parcheggio custodito veicoli Ente

IL DIRETTORE DELL'AUTOMOBILE CLUB MESSINA

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI vigente, deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare gli artt. 13, 14 e 15, nonché l'art.58 dello Statuto ACI;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Messina vigente, deliberato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 29/04/2002;

VISTO l'art. 9 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC così come approvato dal C.D. dell'A.C. nella riunione del 19.10.2009, nonché dai Ministeri Vigilanti, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all'art. 4 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 66 del 27.10.2021 con la quale è stato approvato il Budget annuale 2022;

CONSIDERATO che, essendo L'Automobile Club di Messina Ente a struttura semplice, esso presenta un unico centro di responsabilità;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Messina per il triennio 2020-2022 approvato con Delibera n. 63 del Consiglio Direttivo del 30/11/2020;

VISTO l'art. 36, comma 2), lett a) del D. çgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede per affidamento di lavori, servizi e forniture al di sotto dei € 40.000, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO il D.L. 135/2018 che per acquisti di beni e servizi al di sotto di € 5.000 prevede la non obbligatorietà di approvvigionamento tramite Consip o Mepa;

PREMESSO che il parco veicoli di proprietà dell'Ente è composto da due mezzi: 1) Fiat Panda Tg. CZ822NL – 2) Moto Agility Tg. EK42312 e che pertanto necessita rinnovare il servizio di parcheggio e custodia, non avendo locali in proprietà destinati allo scopo;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 66 del 26.10.2021 con la quale è stato deliberato di rinnovare il contratto per il servizio di parcheggio dei veicoli dell'Ente in favore della ditta Garage Elite di La Valle Antonella per l'importo di € 150,00 mensili anche per l'anno 2021;



RITENUTO quindi di procedere con il rinnovo del contratto relativo al servizio di cui sopra con la suddetta ditta ricorrendo ad un affidamento diretto, interpellando il suddetto soggetto;

CONSTATATO che ai fini della formalizzazione dell'affidamento, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016;

PRESO ATTO che il DURC richiesto non ha evidenziato alcuna irregolarità e che, pertanto, ai fini dell'affidamento, la ditta Garage Elite di La Valle Antonella risulta regolare con il pagamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

di autorizzare la spesa annua di € 1800,00 del servizio di Servizio Garage auto - moto Sede AC presso la ditta **Garage Elite di La Valle Antonella** con sede in via contessa beatrice pal. 4 vill. contesse **P.IVA 02793140837**

Per il presente servizio è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n **Z3F34D3A00**

Gli oneri delle singole spese saranno imputati ai singoli conti di competenza del Budget 2022

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Daniele Colombo

Il sottoscritto infine dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del c.p., ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione);
- di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non svolgere e di non avere svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
- di non incorrere, allo stato e per quanto di mia conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico relativo al provvedimento in oggetto

IL DIRETTORE
f.to Daniele Colombo